

La Riforma del Terzo Settore. Aggiornamenti normativi

13 marzo 2026

Indice

1. Gli Enti Religiosi Civilmente Riconosciuti e le loro attività
2. La Riforma del Terzo Settore: una sintesi
3. ECCR e Terzo Settore: il «Ramo Terzo Settore» (o IS)
 1. Regolamento
 2. Patrimonio destinato e scritture contabili separate
 3. La costituzione del Ramo non è un obbligo
 4. La Riforma è in vigore
 5. Quali attività conferire nel Ramo?

Gli Enti Ecclesiastici Civilmente Riconosciuti (ECCR)

- Sono enti propri dell'ordinamento canonico che sorgono e sono regolati dalle norme dell'ordinamento della Chiesa. Sono costituiti, quindi, con un atto dell'autorità ecclesiastica e non di un notaio;
- Il riconoscimento da parte dello Stato avviene attraverso l'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche curato dalla Prefettura;
- Presso il Registro delle Persone Giuridiche sono depositati le norme per il funzionamento dell'ente, il nome del legale rappresentante e le sue limitazioni.
- La normativa canonica prevede che il legale rappresentante possa compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione solo con l'autorizzazione del proprio «ente tutorio».

Gli Enti Ecclesiastici Civilmente Riconosciuti (ECCR)

- Principali fonti Normative di riferimento:
 - L. 121/1985, art. 7 – Ratifica dell’Accordo di Revisione del Concordato del 1984
 - L. 222/1985 – regola il riconoscimento degli Enti ecclesiastici (e le sue conseguenze). Anche questa è una legge di derivazione concordataria scritta da una commissione paritetica Italia – Santa Sede
 - Nota verbale tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, 30 aprile 1997

Le attività degli EECR

- «Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività» (art. 20 Cost.)
- Svolgono tipicamente attività «di religione e di culto»: «quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana» (L. 222/1985);
- Possono svolgere attività diverse, anche attività «di interesse generale».
- Gli Enti Ecclesiastici possono concludere accordi o convenzioni con gli Enti Pubblici (L. 8 novembre 2000, n. 328 art. 1 c.4).

L'importanza dell'ente ecclesiastico

- Le attività di religione o culto svolte dall'ente ecclesiastico non costituiscono reddito imponibile e non richiedono autorizzazioni amministrative per il loro svolgimento (ad esempio, per aprire un «centro estivo» è necessario presentare una SCIA, per iniziare un «oratorio estivo» parrocchiale la SCIA non è necessaria)
- Lo Stato è tenuto a rispettare la struttura e la finalità di tali enti.
- I controlli canonici sono rilevanti per l'ordinamento civile: l'art. 18 L. 222/1985 sancisce la nullità o l'inefficacia degli atti posti dall'amministratore di un ente ecclesiastico senza le autorizzazioni previste dalla norme della Chiesa.
- Tutela della libertà della Chiesa, che per l'ordinamento civile rappresenta la dimensione istituzionale della libertà religiosa.

Sono Enti Ecclesiastici Civilmente Riconosciuti

- Diocesi
 - Parrocchie
 - Seminari
 - Istituti Religiosi
 - Associazioni Pubbliche di Fedeli
 - Fondazioni canoniche
 - Fabbricerie
- In Italia gli enti ecclesiastici sono circa 35mila di cui circa 25mila Parrocchie

«Enti ecclesiali»

- Termine atecnico: non si trova nella normativa.
- Con questo termine si suole indicare:
 - Gli Enti Ecclesiastici Civilmente Riconosciuti (EECR);
 - Altri enti che, pur avendo qualifica diversa da EECR, sono enti strumentali a questi o ad essi collegati anche solo per «carisma».
 - Es. Caritas Fondazione ONLUS
 - Associazione nata in ambito parrocchiale per una determinata attività

La Riforma del Terzo Settore

La Riforma del Terzo Settore: gli enti

- Gli enti ecclesiastici non sono enti del Terzo Settore.
- Gli ETS si costituiscono o assumono la qualifica attraverso l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – che è gestito su base regionale o provinciale.
- Per questa iscrizione è necessario che l'Ente sia munito di uno Statuto che rispetti i requisiti richiesti dalla normativa.
- Alcuni enti preesistenti – le OdV e le APS – non hanno avuto scelta e per conservare la loro qualifica hanno dovuto adeguarsi a quanto stabilito dalla Riforma.
- Le ONLUS hanno scelto entro lo scorso 31 marzo se adeguare i propri Statuti alla Riforma o estinguersi

La Riforma del Terzo Settore: una sintesi

- Gli ETS svolgono prevalentemente almeno una delle 26 attività previste dall'art. 5 c.1 del CTS e possono svolgere attività diverse in modo non prevalente
- Soggetti ad alcuni vincoli e obblighi: divieto distribuzione utili (no per IS), obbligo di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento ad altro ETS, controlli contabili e legali, registro dei volontari e loro assicurazione, limite retribuzione manager/operatori.
- Soggetti a vantaggi fiscali e di «ingaggio» con la PA
- Le liberalità destinate agli ETS godono di vantaggi fiscali
- Gli ETS possono ricevere il 5 per mille.
- Gli ETS sono muniti di Statuto conforme alla normativa e acquisiscono la qualifica attraverso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

La Riforma è ora in vigore

- Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore è attivo dal novembre 2021
- Il regime fiscale è in vigore dal 1° gennaio 2026.
- Alcuni chiarimenti in materia tributaria sono stati forniti dalla Circolare dell' Agenzia delle Entrate del 19 febbraio 2026

Gli Enti Ecclesiastici e Riforma del Terzo Settore – Documenti CEI

- Vademecum giugno 2026 <https://giuridico.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/37/Documento-Indicazioni-operative-sulla-Riforma-del-Terzo-Settore-giugno-2026.pdf>
- Bozze di Regolamento <https://giuridico.chiesacattolica.it/modelli-di-regolamento-per-la-costituzione-di-un-ramo-ente-del-terzo-settore-o-impresa-sociale-da-parte-di-un-ente-ecclesiastico/>

Per gli Enti Ecclesiastici la Riforma del Terzo Settore riguarda le attività

- Gli EECR sono Enti dell'ordinamento canonico e non dell'ordinamento italiano, per questo non possono trasformarsi in ETS
- Tuttavia, gli EECR possono assoggettare le loro «attività di interesse generale» al regime previsto dalla Riforma (art. 5 CTS e art. 2 DIS)
- Lo strumento previsto dal Codice TS e dalla Disciplina IS è il «ramo»
- Per costituire un ramo è necessario: adottare un Regolamento, destinare un patrimonio, tenere scritture contabili separate (art. 4 c. 3 CTS; art. 1 c. 3 DIS)
- «le norme del presente Decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5, nonché delle eventuali attività diverse di cui all'articolo 6 a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore».

Il Regolamento

Deve contenere quanto elencato nell'art. 14 c.2 del [Decreto RUNTS](#):

- a) l'elenco delle «attività di interesse generale» ed eventualmente delle «attività diverse» del Ramo;
- b) vietare la distribuzione di utili;
- c) individuare il patrimonio destinato che può essere individuato con un atto distinto, da allegare al regolamento;
- d) prevedere la devoluzione ad altri enti del Terzo settore dell'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'ente è stato iscritto nel RUNTS
- e) prevedere l'obbligo di tenere separate le scritture contabili relative allo svolgimento delle attività del Ramo;

Il Regolamento

Deve contenere quanto elencato nell'art. 14 c.2 del [Decreto RUNTS](#):

- f) prevedere e disciplinare la redazione dei bilanci secondo quanto stabilito dal CTS;
- g) disciplinare i poteri di rappresentanza e di gestione del Ramo, con specifica indicazione delle eventuali limitazioni e dei relativi controlli interni, se previsti dall'ordinamento confessionale, in conformità alle risultanze del Registro delle persone giuridiche nel quale gli enti religiosi civilmente riconosciuti sono iscritti;
- h) prevedere espressamente, con riferimento alle attività di cui alla lettera a), le condizioni di validità o di efficacia degli atti giuridici prescritte per gli enti religiosi civilmente riconosciuti dai relativi ordinamenti confessionali, ove tali condizioni abbiano rilevanza ai sensi di legge.

Il Regolamento

- Modelli di regolamento sul sito dell'Ufficio Giuridico CEI:
- <https://giuridico.chiesacattolica.it/modelli-di-regolamento-per-la-costituzione-di-un-ramo-ente-del-terzo-settore-o-impresa-sociale-da-parte-di-un-ente-ecclesiastico/>

Il patrimonio destinato

- Questo istituto è totalmente nuovo e ha almeno due finalità
- 1. Si tratta di una perimetrazione contabile dell'attività inserita nel Ramo, ed è finalizzato a permettere l'osservanza degli obblighi stabiliti dalla disciplina:
 - l'obbligo di destinare gli utili e gli avanzi di gestione all'attività statutaria o ad incremento del patrimonio,
 - il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali (art. 3, co. 1, Codice Terzo Settore),
- 2. Si tratta di un patrimonio che gode di autonomia patrimoniale.
- È bene precisare che in caso di scioglimento del Ramo dovrà essere devoluto a un altro ente simile solo l'incremento patrimoniale.

Costituire un Ramo non è un obbligo!

- Nessuna legge impone a un Ente che gestisce un'attività di interesse generale di assoggettarsi alla disciplina del TS
- Non è scontato che un Ente religioso costituisca un ramo, ben potendo continuare a gestire l'attività come ha fatto fino ad oggi
- Per gli Enti Ecclesiastici rimane la possibilità di stringere accordi o convenzioni con gli Enti Pubblici (L. 8 novembre 2000, n. 328 art. 1 c.4)
- Le scuole non perdono la parificazione né i relativi contributi pubblici
- È sempre necessaria una valutazione **caso per caso**

I «rami del Terzo Settore» degli Enti Ecclesiastici

Costi e limitazioni	Vantaggi
Vincolo di utilizzo per gli utili	Detraibilità offerte
Vincolo di devoluzione del patrimonio incrementale	5 per mille
Maggiori costi di gestione	Segregazione patrimoniale
	Rapporti «privilegiati» con la PA: Co-programmazione co-progettazione
	Possibilità di una nuova governance
Regime fiscale	

L'importanza di scegliere professionisti che conoscano la disciplina dell'ente ecclesiastico e quella del TS

- È importante scegliere professionisti che conoscano entrambe le discipline sia in fase di valutazione e costituzione del Ramo sia per la sua «vita ordinaria»

Quali attività non possono entrare nel «Ramo»?

Tutte le attività «di religione e di culto», ad esempio:

1. Celebrazioni
2. Catechismo
3. Oratorio estivo

Quali attività possono entrare nel «Ramo»?

Attività educative per minori

È possibile ma...

Solo attività complesse e non primariamente finalizzate all'educazione cristiana

Esempi di attività: doposcuola, centri ricreativi diurni, centri di aggregazione giovanile

Esse non devono sostituire interamente le attività di educazione cristiana (l'oratorio estivo, le vacanze estive...)

Quali attività possono entrare nel «Ramo»?

Servizi per l'infanzia (Nido, Primavera...) e scuole

È possibile

È necessario valutare, in particolar modo:

- Il test di «non commercialità»: se gli utili sono inferiori al 6% annuo è possibile verificare l'opportunità di conferire l'attività in un Ramo Terzo Settore . Se gli utili sono superiori al 6% sarà tendenzialmente opportuno il Ramo Impresa Sociale;
- La maggiore spesa per l'incremento IRAP se l'attività diventa non commerciale;
- Il risparmio conseguenza dell'esenzione IMU se l'attività diventa non commerciale.

Quali attività possono entrare nel «Ramo»?

Attività socio sanitarie e socio assistenziale

È possibile

È necessario valutare, in particolar modo:

- Il test di «non commercialità»: se gli utili sono inferiori al 6% annuo è possibile verificare l'opportunità di conferire l'attività in un Ramo Terzo Settore . Se gli utili sono superiori al 6% sarà tendenzialmente opportuno il Ramo Impresa Sociale;
- La maggiore spesa per l'incremento IRAP se l'attività diventa non commerciale;
- Il risparmio conseguenza dell'esenzione IMU se l'attività diventa non commerciale.

Quali attività possono entrare nel «Ramo»?

Beneficenza

È possibile

Esempi:

- Attività caritative di più parrocchie o di un vicariato foraneo;
- Caritas diocesana
- Ente diocesano che finanzia attività per i ragazzi nelle Parrocchie.

Quali attività possono entrare nel «Ramo»?

Attività tipiche della Caritas

È possibile

A livello diocesano, anche costituendo un «Ramo di beneficenza»

A livello interparrocchiale (di Vicaria foranea, di decanato o di Comunità Pastorale) in presenza di attività «complessa»

I «rami del Terzo Settore» degli Enti Ecclesiastici

Grazie!